Schema di Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna e l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emiliaper una cooperazione istituzionale finalizzata alla condivisione di dati е informazioni nonché all'elaborazione coordinata e congiunta di studi, ricerche e analisi, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 e dell'articolo 5, comma 6, del D.lqs. 50/2016.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna (di seguito: Assemblea legislativa), con sede in Bologna, V.le Aldo Moro, n. 50, C.F. 80062590379, rappresentata nel presente atto dal Direttore generale

е

l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito: Unioncamere Emilia - Romagna) con sede in Bologna, V.le Aldo Moro, n. 62, P.IVA 02294450370, rappresentata nel presente atto dal Segretario generale

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa 22 aprile 2021 n. 20, recante "Approvazione dello Schema di Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna e l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, per una cooperazione istituzionale finalizzata alla condivisione di dati e informazioni nonché all'elaborazione coordinata e congiunta di studi, ricerche e analisi, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 e dell'articolo 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016", alla cui parte in fatto e in diritto si rinvia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 Finalità e oggetto

- 1. Ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), il presente Accordo tra l'Assemblea legislativa e Unioncamere Emilia Romagna (di seguito anche "Parti") ha per oggetto una cooperazione istituzionale finalizzata alla condivisione di dati e informazioni nonché all'elaborazione coordinata e congiunta di studi, ricerche ed analisi.
- 2. Tale cooperazione istituzionale è finalizzata a produrre sostanziali vantaggi per entrambe le Parti, poiché:
- a) rafforza l'attività dell'Assemblea legislativa, compresi suoi organismi istituzionali di garanzia, finalizzata al miglioramento della qualità e dell'efficacia della regolazione, nonché le

attività di studio e ricerca relative alla legalità, anche economica, alle politiche economiche, sociali e del lavoro nonché alle azioni di tutela a favore di cittadini e utenti;

- b) rafforza le funzioni istituzionali di Unioncamere Emilia Romagna relative al sistema economico e delle imprese, concorrendo alle attività di valutazione, in fase e preventiva e successiva, della regolazione nonché alle attività di studio e ricerca nelle materie di propria competenza.
- 3. La cooperazione istituzionale di cui al presente Accordo presenta i seguenti requisiti di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
 - a) è finalizzata a garantire che le attività di cui all'art. 2 siano prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni;
- b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.

Art. 2 *Attività*

- 1. Nell'ambito del presente Accordo rientrano le seguenti attività:
- a) l'accesso, la fruizione e la trasmissione di dati e informazioni, nel rispetto degli standard di sicurezza informatica, dei principi stabiliti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed in particolare dall'art. 50, comma 2;
- b) la raccolta di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera a);
- c) l'individuazione e lo svolgimento delle attività di elaborazione dei dati e delle informazioni, anche mediante la predisposizione di relazioni, studi di approfondimento, ricerche e indagini conoscitive;
- d) la condivisione di dati, informazioni, elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, anche in formato multimediale, nonché la diffusione dei risultati delle attività realizzate congiuntamente in attuazione del presente Accordo, anche in attuazione di quanto previsto dal piano editoriale dell'Assemblea legislativa;
- e) l'organizzazione, in conformità al "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna", di sessioni tematiche di approfondimento presso gli organi assembleari;

- f) la realizzazione di iniziative e progetti volti a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e la loro incidenza sul territorio, nonché lo scambio di informazioni, in attuazione della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).
- 2. Nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, le attività di cui al comma 1 avranno ad oggetto i settori di interesse comune definiti dalle Parti.
- 3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti potranno, altresì, concordare lo svolgimento di ulteriori attività in attuazione del presente Accordo.

Art. 3 Impegni delle Parti

- 1. In particolare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, Unioncamere Emilia Romagna si impegna:
 - a) a mettere a disposizione, su richiesta dell'Assemblea legislativa, i dati e le informazioni, fornendo il supporto necessario per garantirne l'accesso, la fruizione e la riutilizzazione, senza costi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa;
- b) a svolgere le attività di raccolta ed elaborazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), previamente definite e concordate, con l'indicazione dei costi stimati. Per lo svolgimento di tali attività, l'Assemblea legislativa si impegna a concorrere al parziale rimborso dei costi effettivamente sostenuti da Unioncamere Emilia Romagna. A tal fine, si tiene conto dei vantaggi e degli oneri derivanti a Unioncamere Emilia Romagna dalla cooperazione di cui al presente Accordo, per il conseguimento degli obiettivi di interesse comune. Il parziale rimborso dei costi effettivamente sostenuti da Unioncamere Emilia Romagna sarà liquidato dall'Assemblea legislativa in un'unica soluzione, dietro presentazione di un'analitica rendicontazione delle spese sostenute corredata da idonea documentazione.
- 2. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, l'Assemblea legislativa si impegna ad utilizzare i dati, le informazioni e le elaborazioni per le finalità istituzionali previste dalla normativa regionale, ed in particolare:
 - a) per la predisposizione di schede tecniche e studi di fattibilità in ordine all'analisi, alla valutazione e al monitoraggio dell'impatto della regolazione, in fase preventiva e successiva, di cui all'art. 53 dello "Statuto della Regione Emilia Romagna" e agli artt. 48, 49, 50 del "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna";

- b) per supportare le attività delle Commissioni assembleari di ricerca e studio, di cui all'art. 40, comma 2, dello "Statuto" e all'art. 61 del "Regolamento interno";
- c) per curare la predisposizione, anche congiuntamente con altri soggetti pubblici, di pubblicazioni e studi, anche di carattere statistico.
- 3. L'Assemblea legislativa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di Unioncamere Emilia Romagna i risultati delle attività istituzionali di cui al comma 2, ed in particolare: schede tecniche, studi di fattibilità, relazioni, proposte, studi e pubblicazioni.
- 4. Le Parti si impegnano a promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, la diffusione dei risultati delle attività realizzate in attuazione del presente Accordo, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari o altri eventi di divulgazione.

Art. 4 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Art. 5

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

- 1. In caso di trattamento di dati personali di titolarità di una delle Parti, la Parte che effettua il trattamento sarà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679.
- 2. I trattamenti di dati personali da parte del Responsabile sono disciplinati dalla normativa vigente e da accordi, sottoscritti da entrambe le Parti, che saranno allegati agli atti attuativi del presente Accordo.
- 3. Le spese eventualmente necessarie per garantire il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni degli accordi di cui al comma 2 sono a carico del Responsabile del trattamento.

Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna Dott. Leonardo Draghetti

Il Segretario generale dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna Dott. Claudio Pasini

Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B) - Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990







Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-05-05 13:11:53 (UTC)

File verificato: C:\Users\sbonazzi\Downloads\Accordo Unioncamere doppia firma.p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

DRAGHETTI LEONARDO

Firma verificata:

OK (Validated at: 05/05/2021 13:11:46)

Verifica di validità

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/05/2021

online:

13:00:41

Dati del certificato del firmatario DRAGHETTI LEONARDO:

Nome, Cognome:

DRAGHETTI LEONARDO

Organizzazione:

Regione Emilia-Romagna

Numero identificativo:

22110399

Data di scadenza:

03/12/2023 23:59:59

Autorità di

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,

certificazione:

Certification AuthorityC,

IT,

Documentazione del

https://ca.arubapec.it/cps.html

certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.1

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del

I titolari fanno uso del certificato solo per le finalita' di lavoro per le quali esso e' rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for

certificato:

the purposes for which it is issued.

Firmatario 2:

PASINI CLAUDIO

Firma verificata:

OK (Validated at: 05/05/2021 13:11:46)

Verifica di validità

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 05/05/2021

online:

12:30:00

Dati del certificato del firmatario PASINI CLAUDIO:

Nome, Cognome:

PASINI CLAUDIO



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

MOTE GROUP UI SCAUCIIZA.

13/10/2023 21.03.03

Autorità di

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,

certificazione:

Certificatore Accreditato,

IT,

07945211006,

Documentazione del

certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.1 OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del CPS: Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2021 | P.IVA 07945211006